

# COSA DEVE FARE CHI VORREBBE EVITARE LE VACCINAZIONI?

Le vaccinazioni vanno ovviamente rifiutate in tutti i casi in cui sono chiaramente controindicate. Questi casi dovrebbero essere sempre ben conosciuti dal medico di famiglia o dai medici dei Servizi di Igiene e di Sanità Pubblica, ma la mia esperienza mi ha insegnato che non è sempre così (non scordiamo che “*Errare a vero, humanum est*”) e quindi consiglio ai genitori di fare molta attenzione sia per non sottovalutare questo problema sia, comunque, per non accettare mai incondizionatamente e acriticamente quello che viene detto loro dai medici che dovrebbero essere competenti.

Nasce allora una domanda: *Cosa devono e cosa non devono fare i genitori che non vogliono vaccinare loro figlio o comunque che sono molto perplessi sulla innocuità delle vaccinazioni neonatali?*<sup>1</sup>

## 1 - Richiesta di rinvio dell'obbligo vaccinale

Se un genitore desidera rinviare l'inizio delle vaccinazioni obbligatorie per dare tempo al sistema immunitario del figlio di crescere e maturare un po' di più con minor rischio di interferenze pericolose e fortemente destabilizzanti come quelle vaccinali, deve sottoporre il figlio ad una adeguata visita medica mirante ad appurare le sue reali condizioni di salute. Tale visita deve essere eseguita da un medico esperto di vaccinazioni e in particolare che conosca bene anche gli effetti negativi che queste possono svolgere sull'organismo del neonato. A tale scopo, il medico deve raccogliere le seguenti informazioni:

- condizioni psico-fisiche dei genitori, dei nonni e dei parenti prossimi del bambino con particolare attenzione all'eventuale presenza di patologie genetiche ereditarie;
- uso e/o abuso, prima o durante la gravidanza, da parte dei genitori, di farmaci o sostanze tossiche capaci di interferire con la gravidanza o con il prodotto

---

<sup>1</sup> Per la compilazione di questa parte, mi sono fatto aiutare dalla Dr.ssa Barbara Maria Longo che ha sperimentato personalmente parte di questo iter legale nella sua città in provincia di Padova e in modo più specifico ho preso spunto dal materiale fattomi gentilmente avere dalla *Federazione del COMILVA* che mi ha messo a disposizione la *Sezione 04* del suo “*Manuale per l'Autodifesa*” che spero molto venga presto pubblicato essendo un ricco e prezioso strumento per molte famiglie e per molti operatori sanitari.

- del concepimento;
- condizioni psico-fisiche ed età della madre durante la gravidanza;
  - durata e modalità di espletamento del parto;
  - condizioni del bambino durante il parto e nei primi giorni di vita extrauterina, con particolare riguardo alla prematurità o ad eventuali situazioni patologiche associate;
  - condizioni patologiche insorte durante tutta la vita del bambino con particolare riguardo alla presenza di patologie direttamente o indirettamente collegate al sistema immunitario e all'uso di farmaci interferenti con esso (una speciale attenzione deve essere rivolta verso patologie acute allergiche, autoimmunitarie, neurologiche o infiammatorie e verso qualsiasi tipo di patologia cronica);
  - approfondito esame obiettivo con particolare riguardo ai segnali con cui l'organismo può avvertire di una debolezza immunitaria: ingrossamento dei linfonodi laterocervicali, ipertrofia di adenoidi e/o tonsille, lingua non rosea, mucose pallide, cerume abbondante, addome meteorico, scarso incremento ponderale e staturale, ritardo nello sviluppo psico-fisico (specie per quanto riguarda la forza muscolare e i movimenti attivi), febbre e modalità di comunicazione del bambino con i genitori e con l'ambiente.<sup>2</sup>

## 2 - Regola d'oro per il medico che visita un bambino

*Non si devono mai ignorare le osservazioni della madre e del padre, per quanto stupide, futili o poco importanti possano sembrare. In particolare, non devono mai essere ignorate specialmente nel caso non concordino con la diagnosi fino a quel momento ipotizzata. La mia esperienza mi ha insegnato che queste osservazioni sono state quasi sempre utili nella soluzione dei casi più difficili.*

Se da questa particolareggiata visita medica (*che è anche la stessa che dovrebbe essere attuata anche dal medico vaccinatore prima di ogni vaccinazione e in particolare prima della prima vaccinazione*) emergono alcuni elementi che possono non solo controindicare la vaccinazione, ma anche solo sconsigliarla ritenendola pericolosa perché potrebbe alterare il delicato equilibrio immunitario che il bambino cerca lentamente di conseguire, il medico interpellato dai genitori può rilasciare a questi ultimi un certificato in cui opta per una

---

<sup>2</sup> Per un adeguato studio psico-fisico del neonato si consiglia la lettura delle prime 50 pagine del seguente libro di pediatria omeopatica, dato che è risaputo che l'approccio omeopatico è particolarmente attento a tanti sintomi e segni che normalmente non vengono sempre correttamente valorizzati dai pediatri convenzionali.: Master F. J. *Osservazioni cliniche sui rimedi pediatrici omeopatici*. Edizioni Salus Infirmorum, Padova, 2007.

delle seguenti possibilità:

- controindica le vaccinazioni obbligatorie;
- sconsiglia le vaccinazioni obbligatorie per un tempo definito di mesi o anni;
- consiglia l'esecuzione di una sola vaccinazione o di pochi vaccini somministrati singolarmente;
- non riscontra motivi per rinviare o controindicare le vaccinazioni.

RRR

Nel caso si opti per il rinvio dell'obbligo vaccinale e, ad esempio, nel caso il bambino sia immunologicamente debole e intollerante a qualche alimento, IL MEDICO, molto meglio se dispone di esami ematochimici specifici (come emocromo, tipizzazione linfocitaria, tipizzazione tessutale HLA, immunoelettroforesi, ecc.), POTREBBE STILARE UN DOCUMENTO COME QUELLO SOTTOSTANTE:

Spett.le ASL XXX

Oggetto: *Consiglio di rinvio dell'obbligo vaccinale per il bambino XXX.*

Certifico che il bambino XXX nato il XXX fin dalla nascita ha sviluppato una debolezza costituzionale con bilanci di crescita ponderale ai limiti inferiori per l'età, ma in modo particolare ha manifestato una debolezza immunitaria particolarmente spiccata con frequenti e prolungate patologie ad esordio virale che, invece di regredire in 2-3 giorni, si complicavano con sovrainfezione batterica e febbri prolungate non sempre prontamente rispondenti alla terapia specifica.

Una tale situazione clinica è attribuibile ad una ipogammaglobulinemia con alterazione delle reazioni immunitarie linfocitarie Th1/Th2 che, nonostante l'età attuale, non si sono ancora normalizzate.

Dato che il sistema immunitario infantile viene formato prevalentemente a livello intestinale, uno squilibrio immunitario si riflette facilmente con alterazioni della flora microbica tessutale a cui consegue un alterato assorbimento del cibo e facili instaurazioni di intolleranze alimentari (al piccolo XXX, infatti, è stata anche diagnosticata una spiccata intolleranza al latte vaccino). Inoltre, l'alterato assorbimento del cibo induce una relativa carenza vitaminica e minerale nel bambino con conseguente indebolimento di tutto l'organismo e in particolare del sistema immunitario, già debole di per se stesso.

Ora, è ampiamente noto che, se non si interferisce con farmaci ad azione immunosoppressiva (cortisonici, antibiotici e/o vaccini) e se invece si aiuta il bambino con integratori alimentari, con una corretta igiene alimentare ed eventualmente con qualche altro trattamento personalizzato, questa situazione patologica di solito regredisce

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalut.it](http://www.edizionisalut.it)

lentamente con il tempo.

Per quanto riguarda i vaccini, la letteratura scientifica testimonia che sono tanto più pericolosi e squilibranti:

- quanto più il bambino è piccolo,
- quanto più il bambino è immunologicamente debole,
- tanto maggiore è il numero dei vaccini che vengono somministrati,
- tanto maggiore è la concentrazione di sostanze tossiche e/o allergizzanti (come il mercurio e l'alluminio) contenute nel vaccino.

Nel caso particolare di XXX,

- alla luce di tutti questi motivi,
- in obbedienza della Circolare della Regione Veneto del 29.11.1994 che nel capitolo "Note guida all'anamnesi" richiama l'attenzione e impone prudenza agli operatori sanitari su deficit immunitari non ancora documentati o conclamati (in quanto costituiscono severa controindicazione alla vaccinazione) e che si diagnosticano con il "numero, tipo, severità e decorso delle eventuali infezioni ricorrenti",
- in considerazione dei numerosi casi di bambini danneggiati per essere stati vaccinati in modo indiscriminato senza prima considerare la loro personale condizione immunitaria,

secondo la mia scienza e coscienza, ho ritenuto giusto raccomandare ai genitori di attendere a vaccinare il piccolo XXX fino a quando le sue condizioni di salute non garantiranno l'innocuità del trattamento.

Firma del Medico

---

### **3 - Cosa accade a livello burocratico e cosa si dovrebbe fare se si decide di non vaccinare un proprio figlio?**

Questa è la prima grande domanda che la maggior parte dei genitori si pone, ancor prima di aver chiarito i propri dubbi sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini stessi. Questa domanda, di solito, nasce dalla paura di incappare in qualche sanzione o quanto meno nelle critiche di tutti coloro che si vaccinano e che trattano chi non si vaccina quasi come fosse un "appestato".

Vorrei pertanto rassicurare questi genitori dicendo subito che devono stare tranquilli perché non accadrà nulla di brutto, anzi, col passare del tempo si accorgeranno che avranno sicuramente dei figli con un sistema immunitario più sano e forte.

Decidendo di non vaccinare il proprio figlio, allora, si attiva automaticamente una serie di procedure.

#### **a - Come rispondere ai primi inviti**

In genere, le ASL invitano il bambino alla vaccinazione entro il 2°-3° mese

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

di vita. La prima cosa da fare è *non rispondere* a questi inviti e prendere tempo attendendo una telefonata o una lettera Raccomandata.

Alla telefonata si può rispondere, nel caso si ritenga che il bambino non stia bene, dicendo che è malato e, se il malessere è rilevante, si può anche chiedere al pediatra un certificato col quale si propone un rinvio non precisato (di solito le ASL accettano senza discutere i certificati medici). Se però siete rimasti da soli a gestire il problema, allora è bene prepararsi alla strategia d'attacco, che comunque va attivata dopo che le ASL hanno inviato una Raccomandata in cui concedono generalmente 15-30 giorni di tempo per rispondere.

## **b - Chiedere garanzie per il proprio figlio**

Terminate tutte le possibilità di rinvio oppure volendo affrontare subito la questione in modo deciso, bisogna cominciare a chiedere le dovute garanzie spedendo una *Raccomandata all'ASL* (si veda esempio sottostante) oppure portando la richiesta a mano e facendola timbrare per ricevuta dall'ufficio protocollo dell'ASL. In questa lettera si chiede anche di essere informati circa gli esami (*test*) che si intendono effettuare per garantire che le vaccinazioni obbligatorie non siano dannose al bambino.

Questa richiesta è perfettamente lecita ed è avvalorata dalla sentenza n. 258/94 della Corte Costituzionale che sancisce il diritto a tale garanzia.<sup>3</sup> Nella vostra richiesta dovete scrivere ben chiaramente quello che è vero e cioè che non siete pregiudizialmente contrari alla vaccinazione (*scrivetelo sempre!*).

Secondo la legge sulla trasparenza n. 241 del 7/8/90 la risposta deve arrivarvi entro 30 giorni (se si tratta di semplici informazioni).

Nella vostra Raccomandata *fate chiaramente presente che voi siete interessati alle sole vaccinazioni obbligatorie e non all'esavalente*, che oggi rappresenta ormai la comune offerta vaccinale.

Anche quest'ultima richiesta metterà in difficoltà l'ASL, perché le scorte di vaccini monodose sono sempre più scarse. In questo caso, probabilmente, l'ASL vi farà notare che alcuni vaccini monodose potrebbero contenere ancora mercurio (*thimerosal*), mentre i moderni vaccini multidose ne sono quasi privi. Allora voi chiedete fin da subito che si attivino per trovare i vaccini obbligatori privi di mercurio!<sup>4</sup>

In ogni caso, la *Federazione del COMILVA* suggerisce giustamente di abi-

---

<sup>3</sup> Il testo la Corte Costituzionale con sentenza 258 del 20-23/6/1994 dice espressamente che è “*necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico che individui esami chimico-clinici idonei a prevedere e prevenire possibili complicanze da vaccinazione*”.

<sup>4</sup> In commercio ci sono vaccini senza mercurio (specie all'estero) e se l'ASL ha la volontà di reperirli lo può fare, come è già accaduto in vari casi.

tuarsi a registrare in un quaderno ogni contatto (lettere, telefonate, ecc.) tra voi e l'ASL in modo da avere un archivio ordinato della corrispondenza. Tutto questo potrebbe esservi di grande aiuto per i passi successivi.

#### ESEMPIO DI LETTERA CHE I GENITORI POSSONO INVIARE ALL'ASL PER RICHIEDERE GARANZIE SUI VACCINI<sup>5</sup>

Questa lettera può essere utilizzata subito dopo i primi inviti alla vaccinazione e può costituire una buona base per i successivi ed eventuali colloqui con l'ASL, perché mette fin da subito in evidenza i problemi di fondo e la serietà di approccio al problema da parte dei genitori. Ovviamente, sarebbe utile integrarla con notizie relative al caso singolo, ovvero problemi pregressi con fratelli o sorelle vaccinate oppure con parenti o familiari; meglio ancora se vengono allegate una sintesi della storia patologica familiare e uno o eventuali certificati medici.

Spett.le ASL XXX

e p.c.

Sig. Sindaco del Comune di XXX

Oggetto: *Vaccinazioni obbligatorie*

Noi sottoscritti XXX e XXX genitori (o esercenti la patria potestà) del/la minore XXX nato/a a XXX il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, soggetto/a alle vaccinazioni obbligatorie, prendendo atto degli inviti a recarci presso l'ambulatorio pediatrico di XXX, desideriamo poter ricevere maggiori informazioni in merito al suddetto trattamento farmacologico e chiediamo maggiori garanzie di innocuità, in virtù e a causa delle forti perplessità suscitate dalla conoscenza di gravi complicazioni e morti da vaccino presenti in Italia come in tutto il mondo.

Tale timore è sostenuto anche dall'esistenza della *legge 210/1992* e poi *229/2005* che regola l'indennizzo per decesso o invalidità da vaccino, sulla cui base in questi anni sono stati riconosciuti vari morti e invalidi, oltre alle migliaia di cause giudiziarie di cui ci sono già molte sentenze con le quali diversi tribunali hanno condannato lo Stato a forti indennizzi.

Sono purtroppo a noi ben presenti le notizie che in tal senso appaiono ogni tanto sulla stampa e che dovrebbero allarmare chiunque. Va anche considerata l'ipotesi che molte malattie pediatriche "moderne" (sia a carico del sistema immunitario che del sistema nervoso centrale che del comportamento) abbiano questa origine in quanto comparse od esplose nel momento in cui si è vaccinato massicciamente, tanto che più di qualcuno, anche in campo medico, sostiene che chi si vaccina rischi molto di più dei non vaccinati.

---

<sup>5</sup> Il testo di questa e delle altre lettere di questo capitolo mi è stato gentilmente dato dalla *Federazione del COMILVA (Sezione 04 del suo "Manuale per l'Autodifesa")*.

Dichiariamo comunque di non essere contrari di principio alla vaccinazione in sé, ma siamo fortemente contrari a dover rischiare “al buio” e vorremmo quindi ottenere una garanzia scientifica attendibile, anche se la legge non lo prevede esplicitamente, per garantirci che nostro figlio/a XXX non avrà alcun danno, ritenendo assurda la sottintesa giustificazione che tanto si ammalano (e muoiono) pochi vaccinati.

Ricordiamo che i test preventivi sono stati riconosciuti come diritto dalla Sentenza 258/94 della Corte Costituzionale e non è colpa nostra se dal giugno 1994 il Ministero della Salute non ha ancora emanato nulla in merito.

In particolare, chiediamo che:

- Vengano forniti i foglietti illustrativi dei vaccini da somministrare e che accompagnano il prodotto nella sua confezione originale.
- Venga comunicata la presenza di sostanze tossiche o nocive nelle preparazioni vaccinali.
- Venga comunicata la concentrazione di tali sostanze, in particolare di alluminio e mercurio.
- Venga accertato che tali sostanze siano presenti in quantità tali da essere considerate non nocive per la salute di chi viene vaccinato, in conformità agli standard attualmente riconosciuti dagli enti di controllo accreditati in campo internazionale.
- Vengano indicati i test preventivi atti a mettere in luce eventuali predisposizioni a reazioni avverse ai vaccini.
- Venga dichiarata l'effettiva garanzia di innocuità dei vaccini in questione.

Oltre ai motivi di prudenza, per chiedere questi test, ci appelliamo all'art. 12 del Codice Deontologico del medico che obbliga lo stesso ad adottare ogni possibile cautela a garanzia della salute in occasione di un trattamento sanitario. Inoltre, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 22/6/90 richiama il principio della responsabilità personale del medico ai sensi del Codice Civile (art. 2043 - *Risarcimento per fatto illecito*), qualora effettui un trattamento sanitario non accompagnato dalle “cautele e condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura”, che certamente non possono essere il nulla della prassi attuale. Ciò significa che al di là del fatto che la legge attuale non indica alcun test specifico di compatibilità, il medico è tenuto ad effettuarli ugualmente o, in caso di impedimento per mancanza di “strumenti” o conoscenza, di sospendere la vaccinazione, segnalando il fatto all'amministrazione sanitaria, per non assumersi la responsabilità in prima persona (secondo il suddetto art. 2043).

Vi preghiamo inoltre di darci notizia del numero di domande di indennizzo presentate e riconosciute, insieme ai dati sulla presenza delle malattie contro le quali si vogliono vaccinare i bambini, sia in ambito regionale che nazionale. Chiediamo altresì di essere sentiti dall'Autorità competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L. 689/1981.

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma del Padre

Firma della Madre

\_\_\_\_\_

-----  
Tratto da: “Le Vaccinazioni Pediatriche”

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

## c - Colloquio col dirigente dell'ASL

Dopo la vostra lettera, l'ASL vi può convocare con Raccomandata (o con una telefonata) per un colloquio formale con un medico, adempiendo così all'obbligo della legge 833 del 23/12/78 che gli impone la ricerca del vostro consenso.

Con discorsi più o meno generici (a seconda della bravura e della preparazione della persona che vi troverete di fronte) il dirigente ASL cercherà di convincervi che, secondo il Ministero della Salute e l'*Organizzazione Mondiale della Sanità*, le probabilità di danno sono bassissime, praticamente nulle, e che infine non sono tenuti a fare alcun test preventivo né a dare alcuna garanzia.

*Vi accorgete che avete a che fare con un sistema che vuole il vostro consenso senza offrirvi nulla in cambio e neppure un interlocutore vero, ma solo un complesso di norme e decreti, di regole e protocolli dove nessuno è responsabile.* Se infatti succedesse qualcosa malgrado gli auspicati test preventivi (che comunque non vengono mai fatti e che quindi possono essere eseguiti solo per iniziativa dei genitori), significherebbe che sono stati scelti o fatti male, tra l'altro con un'ipotesi di responsabilità penale per chi firma il certificato.

In alcune zone è successo addirittura che all'ASL chiedessero ai genitori di firmare un'assunzione di responsabilità anche per i vaccini obbligatori!

In ogni caso, durante il colloquio, all'ASL cercheranno di spaventarvi se non accettate la vaccinazione, sia terrorizzandovi parlandovi della probabilità di gravi malattie infettive incombenti sul bambino e che potrebbero anche essere mortali per lui, sia parlandovi della perdita della patria potestà (minacciando anche l'intervento della forza pubblica), dei problemi con la scuola e con l'inserimento nelle comunità infantili ... tutti argomenti privi di senso storico e legale.

La sola cosa che dovete fare è di stare calmi e rilassati, rispondendo solo per ripuntualizzare il principio fondamentale della *sicurezza*, che dovrebbe essere anche il primo obiettivo dei vostri interlocutori: "*primo non nuocere*".

In ogni caso e indipendentemente da tutti ... **NON ABBIATE PAURA!**

Un altro buon sistema che permette di prendere tempo e di rallentare la procedura è quello di inviare anche al Ministro della Salute una lettera simile a quella scritta per l'ASL, denunciando l'incapacità di quest'ultima di garantire alcunché, oppure la sua pretesa di imporre vaccinazioni non previste come obbligatorie dalla legge (mi riferisco all'*esavalente* che, rispetto alle 4 obbligatorie, "impone" 2 vaccinazioni in più: antipertossica e antiemofilo B).

In ogni caso, comunque vadano le cose, voi avete ottenuto già un grande risultato quando con questa presa di posizione ottenete di far passare un po' di tempo e la prima vaccinazione viene rinviata di vari mesi. Infatti, è ormai ac-

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

certato che vaccinare a 2-3 mesi è enormemente più pericoloso rispetto a farlo a 1,5-2 anni (come minimo dopo il primo anno di vita), cioè quando il sistema immunitario è un po' meno immaturo e riesce a sopportare un po' meglio i vaccini.

Infatti, sappiamo bene che la malattia del secolo è proprio quella immunitaria che, insieme ai tumori, è esplosa proprio nelle generazioni degli anni '60, soprattutto abbassando drasticamente l'età della prima vaccinazione.

Inoltre, sappiamo bene che i danneggiati da vaccini sono tantissimi (anche in considerazione dell'estensione all'Italia dei dati dei Paesi simili al nostro) e nonostante si sappia bene che anche le stime più verosimili sono sottostimati e che solo una minoranza dei casi è ufficialmente riconosciuta.

*Nelle vostre lettere, oppure durante i colloqui con i medici dell'ASL, chiedete anche i dati sulle denunce presentate all'azienda sanitaria per i danni da vaccino (Legge 210/92) e i casi riconosciuti, oltre a quelli delle denunce per malattie infettive: la vostra richiesta metterà in luce la triste gravità del sistema di farmacovigilanza attivo nel vostro distretto sanitario!! ... cioè, purtroppo, l'assenza completa di una vera farmacovigilanza!*

Infine, solo per inciso, a proposito dell'accanimento che alcuni dirigenti ASL o medici vaccinatori hanno nel "pretendere" che vostro figlio si sottoponga alla vaccinazione, ricordo quello che alcune "malelingue" dicono e cioè che una scarsa percentuale di vaccinati compromette sia la carriera sia il guadagno del personale sanitario preposto alle vaccinazioni, perché è noto che ci sono dei "progetti qualità" che coinvolgono intere sezioni delle ASL e il dipendente che non contribuisce al raggiungimento "dell'obiettivo" viene disprezzato dai Colleghi perché può non far ottenere il premio all'intera squadra.

#### **d - La responsabilità del medico vaccinatore**

In base al *Codice Deontologico del Medico* (art. 12), il sanitario è obbligato ad avere ogni possibile precauzione per evitare danni al vaccinante, nell'ottica della valutazione rischio/beneficio e ovviamente a garanzia della salute in occasione di un trattamento sanitario. Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 22/6/90 richiama il principio della responsabilità personale del medico ai sensi del Codice Civile (art. 2043), qualora effettuati un trattamento sanitario non accompagnato dalle "cautele e condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura".

Pertanto, al di là del fatto che le attuali leggi sull'obbligo vaccinale non esplicitano quali siano i test di compatibilità da eseguire prima della vaccinazione, il medico è tenuto ad avere ogni precauzione e quindi anche ad effettuare ugualmente ogni indagine che ritenga necessaria in osservanza di altre leggi

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

più generali. Infine, se riscontrasse qualche impedimento per mancanza di “strumenti” o di conoscenza, dovrebbe sospendere la vaccinazione segnalando il fatto all’amministrazione sanitaria.

In modo particolare, il medico vaccinatore ha il dovere di raccogliere un’anamnesi e di visitare il bambino prima di sottoporlo alla vaccinazione e il bambino ha il diritto di ricevere queste attenzioni (che gli sono anche garantite dalla Legge). In realtà, nella pratica quotidiana, quasi sempre ci si limita a visitare “ad occhio” il bambino, a volte chiedendo alla madre se è stato bene negli ultimi giorni, senza quindi indagare se soffre di allergie e se queste sono presenti almeno tra i familiari più stretti.

### **e - La Raccomandata da parte dell’ASL**

Alla fine di questo percorso informativo e di un possibile dibattito fra ASL e famiglia, una volta preso atto dell’atteggiamento della famiglia, l’ASL procede di norma con l’invio di una lettera Raccomandata in cui è contenuto l’invito perentorio alla vaccinazione mettendo in evidenza pure le indicazioni a riguardo delle sanzioni previste per legge in caso di inadempimento dell’obbligo.

A questo punto è necessario rispondere per iscritto e necessariamente con Raccomandata A/R, motivando il persistere delle perplessità riguardo alle vaccinazioni richieste per il minore. Qui il testo può variare leggermente da caso a caso, perché diversi possono essere stati anche i percorsi attraverso i quali si arriva a questo punto:

- se l’ASL è stata collaborativa e premurosa nel fornirvi tutte le informazioni richieste, nonostante queste non vi convincano, è necessario argomentare sui contenuti di tali documenti, puntando sulla mancanza di sufficienti garanzie della pratica vaccinale e rovesciando il teorema del costo/beneficio;
- se l’ASL invece NON ha ritenuto di informarvi correttamente e ha snobbato le vostre richieste, allora è sufficiente appellarsi alle sue mancanze.

In ogni caso, questa vostra lettera (che è bene inviare sempre in copia al Sindaco), pur essendo destinata a rimanere agli atti perché non avrà un effettivo valore nel fermare gli atti amministrativi che l’ASL si appresta a compiere, tuttavia è di estrema importanza per sostenere la logica e la coerenza della posizione della famiglia, *che tende sempre alla salvaguardia della salute del minore.*

ESEMPIO DI LETTERA RACCOMANDATA CHE I GENITORI POSSONO INVIARE ALL’ASL IN RISPOSTA ALL’INVITO “PERENTORIO” DI VACCINARE IL FIGLIO

Questa lettera (in realtà ci sono 2 facsimili, ma si escludono vicendevolmente) va utilizzata in risposta alla Raccomandata inviata dall’ASL (avviso perentorio a vaccinare) e dovrebbe essere integrata con documentazione specifica relativa ai danni da vaccino (allegare

-----  
Tratto da: “Le Vaccinazioni Pediatriche”

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

eventuali studi e documenti pubblicati in materia sui danni da vaccino, articoli di giornale, questo stesso libro e quanto di utile sia disponibile a sostenere i propri argomenti).

**A - Lettera da usare nel caso l'ASL abbia ottemperato ai suoi doveri di informare correttamente la famiglia**

Spett.le ASL XXX

e p.c.

Sig. Sindaco del Comune di XXX

Oggetto: *Vaccinazioni obbligatorie, invito perentorio Prot. n. XXX dell'ASL XXX di XXX.*

Noi sottoscritti XXX e XXX, genitori (o esercenti la patria potestà) del/la minore XXX nato/a a XXX il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, soggetto/a alle vaccinazioni obbligatorie, prendendo atto della Lettera Raccomandata in oggetto di cui al Prot. n. XXX, nel ringraziare l'ASL in oggetto e in particolare il Dr. XXX per averci gentilmente informato in merito alle vaccinazioni pediatriche come da noi richiesto nella lettera del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, dopo aver esaminato la documentazione inviataci e altra bibliografia sull'argomento siamo arrivati alla conclusione che:

- Le dosi di mercurio (dove ancora presente) e di alluminio contenuti nelle preparazioni vaccinali rappresentano un potenziale rischio per la salute di nostro figlio, in quanto superiori anche al limite noto di sicurezza stabilito a livello nazionale e internazionale.
- Il numero vastissimo di studi sui danni da vaccino [*Allegato 1*] suggerisce, aldilà delle continue rassicurazioni sulla sicurezza della pratica vaccinale, un atteggiamento di assoluta prudenza, in accordo con il Principio di Precauzione, principio divenuto un punto di riferimento essenziale a livello della Legislazione e della Politica del Parlamento Europeo in materia di salute.
- La Legge 210/92, art. n. 7, stabilisce la necessità che le ASL intervengano adeguatamente "ai fini della prevenzione delle complicanze causate dalle vaccinazioni". La prevenzione di cui parla la legge dovrebbe basarsi, oltre che sull'informazione, anche sulla raccolta di dati obiettivi (esami preventivi o test specifici di valutazione sulle possibilità di reazioni avverse da parte del soggetto secondo anamnesi personale o familiare). Su questo punto ci si richiama alla *Sentenza n. 258/94* della Corte Costituzionale e in particolare al punto 6 delle motivazioni, nel quale viene riconosciuto in via di fatto il diritto dei soggetti obbligati, di ottenere accertamenti sanitari preventivi, imprescindibili per l'imposizione di un trattamento sanitario di carattere obbligatorio. Inoltre considerato che al punto 4 delle medesime motivazioni della citata Sentenza, la Corte subordina la legittimità dell'obbligo di vaccinazione alla "*temporaneità e scarsa entità*" delle complicanze, di norma accettate nei trattamenti sanitari, sembra opportuno rammentare il fatto che fra le complicanze da vaccino risultano esiti gravi quali encefalopatie, encefaliti, me-

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

ningiti, paralisi, neuropatie, neuriti, sclerosi multiple, diabete melliti insulino-dipendenti, ecc. con danni permanenti e letali, tali da non poterle comprendere fra i danni di trascurabile entità e, quindi, non il trattamento sanitario in quanto tale, ma le modalità e le condizioni della sua somministrazione allo stato attuale rendo-no illegittima la sua applicazione.

- Infine, l'orientamento del legislatore, nel riconoscere come attuale il danno da vaccino, trova una recentissima conferma nella Legge n. 229/2005 del 29/10/2005, pubblicata sulla G.U. N. 258 del 05/11/2005 e intitolata "*Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie*". Per l'applicazione di questa norma sono stati stanziati per due anni ben 45 milioni di euro (15 milioni per l'anno 2005 e 30 milioni per l'anno 2006), una cifra più che considerevole che comunque, secondo molti addetti ai lavori, servirà a coprire solo una parte del reale danno da vaccino in Italia, che per gran parte è ancora sommerso.

Riteniamo pertanto che, allo stato attuale delle cose, non sia possibile aderire al programma vaccinale proposto dalla Vostra ASL XXX per insussistenza dei termini minimi di sicurezza per nostro figlio.

Chiediamo altresì di essere sentiti dall'Autorità competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L. 689/1981.

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma del Padre

Firma della Madre

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Allegato:** Elenco di studi sui danni da vaccino

**NB:** a questo fac-simile minimo la famiglia potrà, e dovrà, aggiungere tutti i contenuti particolari derivanti dalla storia del caso singolo, comprese eventuali copie di schede di ricovero per reazione avversa ai vaccini (se sono già state effettuate alcune dosi), referti medici sullo stato di salute del minore, ecc.

\* \* \*

La lettera sottostante sostituisce la precedente e rispetto a quest'ultima occorre mettere ben in evidenza le omissioni dell'ASL in termini di mancata informazione (nel caso ci siano state). Anche in questa evenienza è molto utile integrare questa risposta con una documentazione specifica relativa alle istanze sollevate finora dalla famiglia nei confronti dei danni da vaccino (allegare eventuali studi e documenti pubblicati in materia, articoli di giornale, fotocopie di questo stesso libro e quanto possa essere utile per sostenere i propri argomenti).

## **B - Lettera da usare solo nel caso la ASL NON abbia ottemperato ai suoi doveri di informare correttamente la famiglia**

Si usa la lettera precedente riportando in più tutte le omissioni che l'ASL ha commesso in merito alle richieste di informazioni presentate con la prima lettera (richiesta di garanzie) e inserendo anche la frase seguente:

- L'ASL non ha provveduto a convocare i genitori per ricercare il loro consenso ai sensi della Legge 210/92.

### **f - Il dissenso informato**

Dato che la sistematica segnalazione di tutti i casi di inadempienza vaccinale al Tribunale dei Minori non ha comportato di fatto la vaccinazione dei minori interessati, ma ha anzi contribuito a dar voce al *Movimento Antivaccinale* (analogamente ad ogni tentativo di acquisire con la forza il consenso dei genitori), le ASL di alcune regioni (Emilia Romagna, Veneto e Piemonte e, con “soluzioni” molto simili, anche Toscana, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) hanno istituito l'uso del “*Dissenso Informato*”. Dietro questa soluzione ci sono anche la necessità di raggiungere un compromesso e chiudere in qualche modo ogni singolo “caso” che si oppone alle loro richieste di vaccinazione e la consapevolezza che una certa quota parte di non vaccinati è tollerabile in virtù delle attuali elevate coperture vaccinali (concetto della “*immunità di gregge*” o “*herd immunity*”).

Il vantaggio di aderire a questa procedura (laddove esiste) sta quindi nel fatto che si evita la trafila della segnalazione al Tribunale dei Minori, anche se resta comunque valido tutto il sistema sanzionatorio.

In questi ultimi anni, pertanto, molte ASL chiedono la firma del ‘*dissenso informato*’ da parte dei genitori. In pratica, insieme alla suddetta Raccomandata, l'ASL spedisce ai genitori un modulo *con il quale si chiede che si dichiarino di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie sui pro e contro dei vaccini* e di assumersi la responsabilità di non voler vaccinare il proprio figlio.

In alcuni casi c'è un'altra espressione che comunque garantisce solo i diritti dell'ASL e minimizza la questione “rischi dei vaccini”. Pertanto, il modello va corretto con una aggiunta dei genitori in cui si ribadisce che “*non ci si ritiene debitamente informati e si ritiene che la prassi vaccinale, così come è condotta in Italia (molti vaccini associati e somministrati ad un'età molto precoce) può essere potenzialmente dannosa*”.

Potrebbe capitare che l'ASL non accetti modifiche al “suo modulo”, ma va chiaramente e decisamente ribadito che il “*dissenso informato*” è una *pratica etico-amministrativa dei cittadini* (non degli Enti, né tantomeno delle ASL) e

-----  
Tratto da: “Le Vaccinazioni Pediatriche”

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

quindi il cittadino è libero di scriverci quello che ritiene opportuno. Se non accettano le vostre modifiche, le ASL commettono un abuso. Allora, riscrivete il dissenso a parte e inviatelo con Raccomandata A/R o andate a depositarlo all'ufficio protocollo dell'ASL stessa, dove dovranno riceverlo senza possibilità di rifiuto. In questo modo le vostre intenzioni possono sempre risultare in maniera chiara e ufficiale, perché *non si sottoscrive una dichiarazione insufficiente o che non corrisponde al vostro pensiero*.

Va ricordato che, decorsi 90 giorni dal cosiddetto "Avviso Perentorio" dell'ASL, la sanzione diventa annullabile (comunque non nulla).

#### ESEMPIO DI MODULO DI DISSENSO INFORMATO DI ALCUNE ASL (PER ESEMPIO DEL VENETO)

Dato che l'ASL propone sempre la sua modulistica, ripetiamo chiaramente che occorre aggiungere a margine i propri commenti integrando il testo con la sottostante "Aggiunta".

Al Responsabile del Servizio di  
Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL n. XXX

Noi sottoscritti XXX genitori di XXX nato/a a XXX il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, residenti a XXX in via XXX, pur essendo stati adeguatamente informati dei rischi derivanti nel non sottoporre nostro/a figlio/a a vaccinazione contro: polio, difterite, tetano ed epatite B,<sup>6</sup> non acconsentiamo a vaccinarlo per convincimento personale.

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma del Padre

Firma della Madre

---

**Aggiunta (da inserire sempre):** Il nostro convincimento personale nella scelta di non vaccinare nostro figlio/a deriva dal fatto che, nonostante la formula prestampata in questo modulo, non ci riteniamo affatto debitamente e completamente informati, anzi lo siamo stati scarsamente. Comunque, quali genitori di XXX, riteniamo la prassi vaccinale, così come è condotta in Italia, potenzialmente dannosa e priva di un adeguato sistema di controllo e di monitoraggio delle reazioni avverse, così che anche le stime ufficiali dei danni da vaccino e il conseguente rapporto rischio/beneficio ne risultano fortemente inficiati da errori e/od omissioni. Il nostro atteggiamento, pertanto, si appella in primo luogo al Principio di Precauzione, in attesa che anche in Italia ci sia un'evoluzione positiva della materia secondo i migliori standard.

---

<sup>6</sup> Vanno riportati solo i vaccini obbligatori.

In alternativa, proponiamo di sostituire il succinto e impreciso “Dissenso informato delle ASL con quello sottostante che raccomandiamo:

ESEMPIO DI MODULO DI DISSENSO INFORMATO DA CONSEGNARE ALL’ASL AL POSTO DI QUELLO CHE L’ASL STESSA CHIEDE DI FIRMARE

Al Responsabile del Servizio di  
Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL n. XXX

Noi sottoscritti XXX genitori di XXX nato/a a XXX il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, residenti a XXX in via XXX, in merito alla vaccinazione di nostro/a figlio/a XXX abbiamo condotto un lungo e serio approfondimento del problema. Dopo i contatti avuti con gli operatori sanitari, possiamo ritenere di non essere stati obiettivamente informati sui benefici e rischi delle vaccinazioni. Riteniamo invece, quali genitori, di dover ulteriormente approfondire la questione vaccinazioni nel primario interesse di nostro/a figlio/a XXX, in particolare sul punto dei rischi e danni ampiamente riportati dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale che gli enti preposti non ci hanno mai debitamente comunicato. Siamo stati informati che la mancata vaccinazione comporta la segnalazione agli organi competenti, tuttavia non manchiamo di assumerci la responsabilità della nostra posizione che vuole essere di ragionevole cautela rispetto ad un trattamento sanitario la cui sicurezza risulta essere alquanto controversa anche nel mondo scientifico.

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma del Padre

Firma della Madre

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **g - Quando entra in gioco il Sindaco**

Normalmente i Sindaci, che rappresentano la massima autorità sanitaria locale, si avvalgono, anche attraverso gli assessorati competenti, delle ASL come organismo tecnico in materia sanitaria. I Sindaci, pertanto, tendono ad avallare le scelte di politica sanitaria che le ASL propongono e che arrivano comunque da direttive centrali (Ministero della Salute).

Proprio perché il Sindaco non è un “tecnico”, è sicuramente una personalità importante sul piano della messa in discussione della norma, specie se ciò avviene con argomentazioni che trovano la loro essenza sul piano politico. Teniamo sempre presente che:

- Il Sindaco non è un funzionario di carriera ma soggetto alle elezioni, quindi

-----  
Tratto da: “Le Vaccinazioni Pediatriche”

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

attento a non fare niente di antipatico, soprattutto nei piccoli comuni.

- Se gli forniamo degli argomenti per resistere alle pressioni della malasanità, di solito è ben contento di usarli: quindi, in genere, il sindaco non è un avversario, ma un alleato, specialmente se capisce che sappiamo difenderci.

Considerando che alla fine sarà il Sindaco che attuerà o meno il decreto del Tribunale, bisogna giocare il rapporto *sui piani umano, elettorale e penale*.

Quando l'ultimatum dell'ASL di vaccinare il proprio figlio (ultimatum formalizzato dalla suddetta Raccomandata) è scaduto, questa potrebbe chiedere al Sindaco di emettere un'*ordinanza di vaccinazione*, anche se *illegittima*. Per evitare ciò, sarebbe bene giocare d'anticipo inviando al Sindaco la lettera sottostante che dimostra l'illegittimità del provvedimento e con la quale si chiede un incontro (con il Sindaco o con l'Assessore alla Salute) spiegandogli la situazione.

Benché il Sindaco non vi possa esonerare definitivamente, è sostenibile proporgli di emettere una sospensiva dei procedimenti, secondo la Legge 833 del 23/12/78, finché non siano approvati per legge i test che il Ministero della Salute ha affermato di stare preparando da anni, cioè dal luglio 1994, e che probabilmente non codificherà mai (sia per la responsabilità, sia per i costi che comporterebbe se venissero eseguiti su centinaia di migliaia di bambini all'anno).

Sulla sospensiva, il Sindaco deve rispondere entro 10 giorni e, benché sia stata emessa raramente, questa servirebbe a bloccare tutta la procedura amministrativa e giudiziaria.

È importante avere anche un colloquio col Sindaco, benché spesso nei grandi comuni si riesca a parlare solo con un Assessore o con l'Ufficio d'Igiene che ha la delega per il problema. In quella occasione *non è mai conveniente polemizzare*, ma è meglio restare sul piano dell'umanità e del buon senso, chiarendo che comunque non siete né ingenui né creduloni e che niente vi può preoccupare di più che danneggiare il figlio o, peggio, averlo invalido a fronte di rischi di danni da malattie infettive che sono più teorici che reali.

Il colloquio preventivo serve anche ad evitare provvedimenti "fastidiosi" sotto la spinta emotiva del "caso da risolvere". Chi non vi conosce può pensare qualsiasi cosa di voi e il primo pensiero è sempre negativo. Inoltre, questi provvedimenti, una volta emessi, fanno fatica a rientrare, soprattutto perché ai politici dà fastidio ammettere i propri errori.

ESEMPIO DI LETTERA RACCOMANDATA DA INVIARE PREVENTIVAMENTE AL SINDACO PER EVITARE L'EMISSIONE DELL'ORDINANZA DI VACCINAZIONE

Questa lettera va spedita se dal colloquio preventivo con il Sindaco si percepisce un at-

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

teggiamento ostile e sostanzialmente una chiusura rispetto alle motivazioni che illustrerete nel merito alla illegittimità dell'ordinanza.

All'Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di XXX

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie

Noi sottoscritti XXX e XXX, genitori del/la minore XXX nato/a a XXX il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ soggetto alle vaccinazioni obbligatorie, chiediamo il Suo intervento a causa delle forti perplessità suscitate dalla conoscenza di gravi complicazioni e morti da vaccino presenti in tutto il mondo e in particolare delle centinaia all'anno legalmente indennizzati in Germania e negli USA. Tale timore è sostenuto anche dall'esistenza della legge 210/92 e della nuova legge 229/05 che regolano l'indennizzo per decesso e per invalidità da vaccino, sulle cui basi sono stati riconosciuti vari casi di morte e di invalidità tra i bambini vaccinati, oltre alle centinaia di cause giudiziarie di cui ci sono già sentenze e con le quali diversi tribunali hanno condannato lo Stato ad ingenti indennizzi. Il nostro timore è anche motivato dalle numerose segnalazioni presenti nella letteratura medica scientifica che denunciano innumerevoli e gravi effetti indesiderati dei vaccini (le alleghiamo varie fotocopie di articoli scientifici) che dovrebbero allarmare anche Lei, se ha figli e nipoti, perlomeno se si considera l'ipotesi che le diffusissime malattie pediatriche "moderne" (come le malattie immunitarie e neuropsichiatriche che colpiscono un bambino su tre), abbiano questa origine in quanto comparse od esplose nel momento in cui si è vaccinato massicciamente, tanto da far pensare che chi si vaccina rischi molto di più dei non vaccinati.

Attualmente, non riusciamo ad ottenere una garanzia scientifica (test preventivi) dall'ASL che vorrebbe vaccinare nostro figlio/a senza alcuna verifica di compatibilità per garantirci che non ne avrà alcun danno, oltre al fatto che la legge non impone alcun test preventivo, benché questi siano stati segnalati come diritto dalla sentenza 258/94 della Corte Costituzionale e il Ministero della Salute ne abbia più volte annunciato la codificazione e la relativa proposta di legge a partire dal luglio 1994. Le sembra sensato tutto questo?

In base a questa preoccupante situazione, al colpevole ritardo del Ministero della Salute e al parere del Consiglio Superiore della Sanità dell'11/95 col quale si auspica un'accelerazione del passaggio dall'obbligo alla facoltatività,

#### CHIEDIAMO

ai sensi dell'art. 33 della Legge 833/78, la revoca di eventuali Ordinanze di Vaccinazione a nostro carico che Ella e La sua amministrazione intendessero emettere.

Con l'occasione, La informiamo che qualora l'ASL Le chiedesse di emettere un'Ordinanza di vaccinazione a nostro carico, questa non è lecita in quanto:

- Per l'art. 38 della legge 142/90 di riforma dei Comuni e delle leggi regionali, tale strumento può essere utilizzato quando non c'è una norma specifica che preveda una sanzione, mentre nel nostro caso tutto è già stabilito e una ulteriore multa per inosservanza dell'ordinanza si configurerebbe come abuso, vista la prevalenza gerarchica della legge sugli atti comunali. In pratica, la disobbedienza agli obblighi vaccinali è solo un illecito amministrativo e non è possibile renderla penale attra-

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

verso l'artificio della disobbedienza all'ordinanza.

- Grazie al decreto legislativo n. 480 del 13/7/94 art.1, l'inosservanza di un'ordinanza sindacale è depenalizzata. Per tale motivo e per la già avvenuta depenalizzazione delle leggi sulle vaccinazioni, tramite la legge 689 del 24/11/81 e soprattutto l'interpretazione che in questo senso ne dà la Cassazione tramite la sentenza n. 1511 del 12/12/90, non è possibile una denuncia per l'art. 650 del Codice Penale: "la norma non può trovare applicazione" in questi casi. Anche la sentenza della Cassazione (I Sez. Penale) del 11/6/97 (le motivazioni sono state depositate dopo tre mesi) ha sentenziato che la disobbedienza all'Ordinanza del Sindaco non può dare luogo ad una denuncia penale per l'art. 650. Sappiamo che tale interpretazione non ha valore di Legge, perché si riferisce ad un caso specifico, ma nella prassi viene considerata tale da Pretori e Sindaci sino ad un pronunciamento diverso della Cassazione per un caso analogo.
- Non è neanche possibile la denuncia per l'art. 220 del Codice Penale ("procurata epidemia", in quanto la sentenza di Cassazione 1625/69 ha precisato che tale articolo è applicabile solo nel caso di epidemia dichiarata in atto dal Prefetto.

Questi argomenti sono le conclusioni di decine di sentenze di assoluzione in tutta l'Italia e siamo certi che Lei non vorrà impegnare il Suo tempo, la Sua figura e la Sua responsabilità in procedimenti destinati inevitabilmente alla revoca. Infine, ricordiamo che nostro figlio non può essere un pericolo per i vaccinati, che noi non siamo genitori né ingenui né mansueti, anche se fiduciosi nella Sua umanità e nel Suo buon senso, e che dovrebbe essere interesse di una scienza onesta confrontare vaccinati e non vaccinati per accertarsi che le vaccinazioni non producano molti più danni genetici, immunitari e neuropsichiatrici di quanto possano prevenire le malattie infettive tradizionali.

Chiediamo altresì di essere sentiti dall'Autorità competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L. 689/1981.

Con osservanza.

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma del Padre

Firma della Madre

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Se l'ordinanza del Sindaco è già stata emessa, si può chiederne la revoca al Sindaco e l'annullamento al Prefetto. Infatti, il Prefetto è un organo provinciale gerarchicamente superiore e può annullare l'ordinanza del Sindaco. Se non ci si sente preparati ad affrontare la questione, è bene farsi sostenere da un avvocato. È possibile inoltre fare ricorso amministrativo al TAR (*Tribunale Amministrativo Regionale*) e successivamente al Consiglio di Stato, ma mentre le prime due istanze (al Sindaco e al Prefetto) non costano niente, quella al TAR

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

comporta dei costi notevoli ed è quindi sconsigliabile, soprattutto se si tratta di iniziative isolate e quindi senza alcuna risonanza positiva.

ESEMPIO DI LETTERA RACCOMANDATA DA INVIARE AL SINDACO PER LA REVOCA DELL'ORDINANZA

Questa lettera va spedita a fronte dell'avvenuta Ordinanza di vaccinazione del Sindaco e unitamente alla lettera da inviare al Prefetto.

All'Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di XXX

Oggetto: *Ricorso avverso l'ordinanza Sindacale n. XXX del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ notificata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ai signori XXX e XXX relativa alle vaccinazioni obbligatorie del/la figlio/a XXX.*

Noi sottoscritti XXX e XXX, genitori di XXX e residenti a XXX, formuliamo il presente ricorso.

PREMESSO

che a seguito di convocazione effettuata dall'ASL n. XXX, affinché ci presentassimo per sottoporre nostro figlio alle vaccinazioni obbligatorie antiepatitica B, antipoliomielitica, antidifterica e antitetanica, chiedevamo, ai sensi dell'art. 7 della Legge 210/92, di essere informati circa gli eventuali rischi ed effetti indesiderati che le suddette vaccinazioni avrebbero potuto causare al figlio, che la ASL n. XXX ci ha dato alcune risposte, ma non ci ha fornito il materiale scientifico necessario che potesse consentirci di valutare le conseguenze patologiche di questi vaccini obbligatori, che nonostante la grave suddetta inadempienza da parte dell'ASL, la stessa ci ha inviato il verbale di accertamento di infrazione prot. n. XXX con il quale ci ha contestato la violazione degli articoli inerenti le Leggi vaccinali, infliggendoci la sanzione di euro XXX per non aver sottoposto il figlio alle vaccinazioni obbligatorie,

I SOTTOSCRITTI,

nell'ottica di provvedere responsabilmente e in ogni modo alla tutela e cura di nostro figlio minore XXX e nell'approfondimento della questione assai dibattuta negli ultimi anni relativamente alle vaccinazioni obbligatorie, abbiamo constatato che al momento non vi erano e non vi sono certezze sulla effettiva utilità dei vaccini, ma anzi emergono sempre più perplessità in quanto alla loro dannosità per l'organismo, e quindi abbiamo deciso momentaneamente di non sottoporre il figlio alle vaccinazioni.

**Riteniamo** essere doverosa preoccupazione di ogni genitore evitare che il proprio figlio sia sottoposto senza alcuna garanzia alle vaccinazioni prescritte, poiché è risaputo che le stesse possono rivelarsi dannose anche per lo sviluppo immunitario e psicofisico del minore, tanto che, come è noto, esistono addirittura due Leggi per il

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

risarcimento del danno da vaccinazione obbligatoria (Legge n. 210/92 e n. 229/05).

L'ASL di XXX si dimentica di dare ai cittadini corrette ed esaurienti informazioni, con gravi conseguenze sui bambini; per esempio, non dà informazioni come la seguente: "Vaccinare i bambini per l'epatite B è oltraggioso nei loro confronti: la grande maggioranza dei bambini non sono a rischio di contrarre l'epatite, ma sono a rischio per gli effetti indesiderati del vaccino" (*Jane Orient, direttore esecutivo dell'Associazione dei Medici e Chirurghi americani, tratto da 'Shots in the dark', American Spectator Publishing, maggio 1999*).

**Inoltre**, è dovere di ogni genitore evitare di avvelenare i propri figli e, a questo proposito, segnalo a Lei, signor Sindaco, che l'Ente per la Protezione della Salute Americano ha fissato le soglie massime di mercurio che un bambino può sopportare perché, superati questi limiti, c'è un elevato rischio di danni neurologici. Ebbene, molti vaccini in commercio in Italia superano enormemente tali soglie.

**Considerato**, a proposito della sicurezza dei vaccini, che, recentemente, con Circolare Ministeriale, è stata cambiata la modalità di profilassi antipoliomielitica, passando dal vaccino orale Sabin al vaccino iniettato Salk, a seguito del relativamente elevato numero di casi accertati di poliomielite da vaccino e con la speranza di diminuire tali effetti, va detto che questo provvedimento è stato preso a seguito delle dimostrate delle famiglie con i figli poliomielitici a causa della vaccinazione (CONDAV) e non per la lungimiranza del Servizio Sanitario Nazionale, che anzi negava tali eventi o affermava che erano rarissimi.

**Considerato** inoltre che la vaccinazione anti-epatitica B è fortemente sospetta per causare patologie degenerative molto gravi (una per tutte la sclerosi multipla), credo sia opportuno che il genitore difenda la salute del proprio figlio.

**Vista** la sentenza n. 258/94 della Corte Costituzionale, e in particolare il punto 6 delle motivazioni, nel quale viene riconosciuto di fatto il diritto dei soggetti obbligati di ottenere accertamenti sanitari preventivi, imprescindibili per l'imposizione di un trattamento sanitario di carattere obbligatorio, e considerato che, sebbene la Legge non preveda la possibilità di provvedere ad accertamenti specifici sul soggetto vaccinando al fine di prevenire eventuali e irreparabili danni alla salute del medesimo, la medesima Corte Costituzionale con la sentenza suddetta ritiene invece "*necessario porre in essere una complessa e articolata normativa di carattere tecnico che individui esami chimico-clinici idonei a prevedere e prevenire possibili complicanze da vaccinazione*". Inoltre, va ricordato che, attualmente, questo dettato costituzionale è ancora inevaso, perché il legislatore non ha ancora stabilito che esami prevedere per evitare i danni da vaccino (cfr. nota del Ministero della Salute del 10/11/1994 che la riscontra, in risposta alla nota AGS/800.310).

**Visto anche** il punto 4 delle medesime motivazioni della citata sentenza, nel quale la Corte Costituzionale subordinava la legittimità dell'obbligo di vaccinazione alla "*temporaneità e scarsa entità*" delle complicanze, di norma accettate nei trattamenti sanitari, cosa che invece in questi ultimi anni non è più vero perché si sta assistendo

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalut.it](http://www.edizionisalut.it)

ad una grave e sempre più frequente incidenza di danni gravi e irreversibili da vaccini.

**Tenuto conto** che la disposizione Ministeriale per la sostituzione di un tipo di vaccino con un altro smentisce categoricamente la “*scarsa entità*” e che le complicità da vaccino sono ormai accertate e purtroppo ricorrenti.

**Considerato** quindi che, non il trattamento sanitario in quanto tale, ma le modalità e le condizioni della somministrazione rendono allo stato attuale illegittima la sua applicazione.

**Visto** l’art. 38 della Legge 142/90 di riforma degli Enti Locali che limita questa ordinanza ai casi di pericolo igienico sanitario non regolati da una specifica normativa, mentre nel nostro caso le leggi prevedono chiaramente le sanzioni precise.

**Vista** la Legge 689/81 e soprattutto la sua interpretazione da parte della Cassazione con sentenza 1.511 del 12/12/90 che depenalizza la materia.

**Visto** l’analogo precedente del novembre 1996 del Prefetto di Terni e considerato che in questo contesto l’atto sindacale è privo della sua funzione impositiva penale.

**Considerato** infine che tali argomentazioni sono state accettate anche dai Giudici (cfr. varie sentenze), perché ritenute fondate.

Tutto ciò premesso, noi, genitori del minore XXX,

#### CHIEDIAMO

che, per i motivi esposti nella narrativa, ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981 venga disposta l’archiviazione e/o l’annullamento del Verbale prot. n. XXX, notificatoci il XXX. Chiediamo inoltre, ai sensi del predetto art. 18 della Legge 689/81, di essere da Lei ricevuti e sentiti.

Con osservanza.

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma del Padre

Firma della Madre

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A questa lettera va allegata una abbondante documentazione dei danni da vaccini che può essere desunta per esempio da queste fonti:

- *l’associazione CO.M.I.L.VA.*;
- *fotocopie di questo stesso libro.*

ESEMPIO DI LETTERA RACCOMANDATA DA INVIARE AL PREFETTO PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL SINDACO

Questa lettera va spedita solo in caso di necessità, a fronte dell'avvenuta Ordinanza di Vaccinazione del Sindaco e unitamente alla lettera da inviare al Sindaco.

All'Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di XXX.

Oggetto: *Ricorso avverso l'ordinanza Sindacale n. XXX del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ notificata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ai signori XXX e XXX relativa alle vaccinazioni obbligatorie del/la figlio/a XXX.*

Noi sottoscritti XXX e XXX, genitori di XXX e residenti a XXX, formuliamo il presente ricorso:

VISTA

l'ordinanza in oggetto con la quale ci si intima di sottoporre, il figlio alle vaccinazioni obbligatorie, visto l'art. 38 della Legge 142/90 di riforma degli Enti Locali che limita l'ordinanza ai casi di pericolo igienico sanitario non regolati da una specifica normativa, mentre nel nostro caso le leggi prevedono chiaramente le sanzioni precise, vista la Legge 689/81 e soprattutto la sua interpretazione da parte della Cassazione con sentenza 1.511 del 12/12/90 che depenalizza la materia, visto l'analogo precedente del novembre 1996 del Prefetto di Terni, considerato che in questo contesto l'atto sindacale è privo della sua funzione impositiva penale,

CHIEDIAMO

l'annullamento della citata ordinanza.

Con osservanza.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma del Padre

Firma della Madre

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ESEMPIO DI RISPOSTA DI UN SINDACO AD UNA LETTERA DI UN GENITORE

Città di XXX  
Provincia di XXX

Prot. n. XXX

Data XXX

Oggetto: *Procedimento di infrazione per inottemperanza degli obblighi vaccinali a carico della sig.a XXX.*

IL SINDACO

**Visto** il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. XXX con il quale l'ASL n. XXX ha accertato a carico della sig.a XXX, nata a XXX il XXX e residente a XXX in via XXX, la violazione delle seguenti leggi:

- art. 1 legge 04/02/1966, n. 51 (vaccinazione antipoliomielitica),
  - art. 1 legge 20/03/1968, n. 419 (vaccinazione antidifterica-antitetanica),
  - art. 1 legge 27/05/1991, n. 165 (vaccinazione antiepatitica B),
- per non aver ottemperato all'obbligo di sottoporre alle suindicate vaccinazioni il proprio figlio XXX, nato a XXX il XXX.

**Considerato** che la contravventrice predetta non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di pagare con effetto liberatorio la somma indicata dall'Ufficio accertatore, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/81, ma ha presentato in data XXX, prot. n. XXX, nei termini prescritti, scritti difensivi che qui si intendono integralmente richiamati.

**Esaminate** le argomentazioni presentate dal ricorrente e contestualmente la documentazione già fornita dall'ASL n. XXX relativamente ad analoghe situazioni.

**Preso atto** che sulla obbligatorietà delle vaccinazioni esiste ampio e articolato dibattito nel quale si sono inserite alcune sentenze giurisprudenziali tra le quali:

- sentenza n. 307/1990 della Corte Costituzionale, la quale afferma che la vaccinazione integra un trattamento sanitario obbligatorio non incompatibile con l'art. 32 della Costituzione "purché esso non incida negativamente - salvo che in misura temporanea e tollerabile - sullo stato di salute del soggetto";
- sentenza n. 258/1994 della Corte Costituzionale, dove si afferma la necessità di contemperare, tramite l'ineludibile intervento del legislatore, i valori costituzionali del diritto alla salute della collettività e del diritto alla salute del singolo anche mediante "l'eventuale introduzione di una disciplina normativa puntuale e specifica, a tutela di quest'ultimo, la quale imponga la obbligatorietà di accertamenti preventivi idonei a ridurre, se non ad eliminare, il rischio - sia pure percentualmente modesto - di lesioni all'integrità psicofisica dell'individuo per complicità

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalut.it](http://www.edizionisalut.it)

da vaccino”;

- sentenza n. XXX del Tribunale di Vicenza che, in merito a un verbale di infrazione degli obblighi vaccinali, decideva per la insussistenza dell’illecito amministrativo. **Vista** la nota della Regione Veneto del 27/4/2000, prot. n. 6861/10313, circa “L’inadempienza all’obbligo della vaccinazione in età pediatrica contro difterite, tetano, poliomielite, epatite B, aggiornamento delle procedure”, nella quale tra l’altro si pone l’accento sul fatto che la procedura per la gestione del “dissenso per motivi di insuperabile convincimento personale” è, oggi, epidemiologicamente tollerabile in quanto la situazione di diffusa protezione vaccinale degli altri bambini e la conseguente ridotta circolazione di queste malattie permette che non si vengano a realizzare rischi per la salute collettiva” (non mancando la stessa nota di far presente sin d’ora che, in caso di sostanziale modifica di queste condizioni, questa conclusione dovrà essere riconsiderata).

**Visto** il D.P.R. 26/1/1999, n. 355 che, sostituendo l’art. 47 del D.P.R. 22/12/1967 n. 1518, di fatto consente l’iscrizione alla scuola dell’obbligo ai bambini non vaccinati.

**Ritenuto** pertanto che non sussistano inequivocabilmente i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa.

**Vista** la legge 27/05/1991, n. 165.

**Visto** l’art. 18 della legge 689/1981.

#### DECRETA

*di accogliere* il ricorso presentato da XXX quale genitore del minore XXX ritenendo fondate le motivazioni esposte.

#### ORDINA

- di procedere secondo quanto disposto dall’art. 18 della Legge 689/1981, all’*archiviazione* del verbale n. XXX dell’ASL n. XXX a carico di XXX residente a XXX;
- di *trasmettere* integralmente il presente provvedimento all’organo accertatore e di *notificarlo* all’interessato.

Il Sindaco

### **h - La sanzione amministrativa**

Che i genitori firmino o meno il dissenso informato o non rispondano alla lettera perentoria dell’ASL, trascorso il periodo indicato, quest’ultima segnala la decisione o la non risposta dei genitori al P. M. (Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale della città) e al Sindaco. La prassi prevede anche che sia notificata al nucleo familiare, in seguito ad un illecito amministrativo, una sanzione disciplinata dalla legge del C.C. 689/91.

In pratica, viene spedito ai genitori un verbale con l’invito a pagare una

-----  
Tratto da: “Le Vaccinazioni Pediatriche”

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

somma di circa 190 euro per le 4 vaccinazioni obbligatorie.<sup>7</sup> Accade anche che alcune interpretazioni della Legge 689 del 24/11/81 e dalle leggi regionali, nello specifico l'art. 5, hanno indotto più di una ASL a comminare la stessa sanzione in misura doppia, ovvero ad entrambi i genitori: occorre contrastare prontamente questi irrazionali eccessi di "zelo".

Per quanto riguarda questa sanzione, va ricordato che:

- Chi commina la sanzione mantiene il termine dei 5 anni per poter esigere il pagamento della sanzione, qualora essa sia divenuta definitiva (ossia la riscossione del denaro).
- L'ordinanza va contestata al Giudice di Pace, poiché il decreto legislativo 507/99 gliene ha trasferito la competenza (comunque, molti fanno ricorso direttamente al Sindaco).
- Chi commina la sanzione deve comminarla entro 90 giorni dal momento dell'accertamento dell'infrazione, altrimenti la sanzione può essere contestata chiedendone l'annullamento.
- Dall'entrata in vigore della Legge n. 689 ("*Modifica del Sistema Penale*") del 24.11.1981 con integrazione della Legge n. 165 del 1991, le norme relative alle vaccinazioni obbligatorie sono depenalizzate.

In base alla stessa suddetta Legge 689, entro i 30 giorni dal ricevimento della multa si possono presentare scritti difensivi o chiedere un'audizione all'ASL per esporre le proprie contestazioni, però senza che questo sposti il termine di pagamento. Nel caso il provvedimento non venisse ritirato e non si pagasse entro i 60 giorni, l'ASL riammette la sanzione chiamata questa volta "*Ordinanza - Ingiunzione*" di pagamento con la cifra totale prevista o quasi per ciascuna omessa vaccinazione sulla base delle stesse leggi, che portano direttamente al pignoramento dei mobili, pur sempre con i tempi e le mille possibilità per ritardare la cosa.

Abbiamo detto che i genitori possono scegliere di non pagare questa sanzione amministrativa presentando ricorso.

Solo al ricevimento dell'ingiunzione si può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni, cosa che va sostenuta con successo se ci sono errori e mancan-

---

<sup>7</sup> La cifra globale corrisponde alla somma delle singole sanzioni (diverse per ogni vaccinazione) applicate in misura ridotta, 1/3, (art. 18 L. 689/81). In sede di conciliazione, cioè alla prima richiesta, le multe vengono calcolate al terzo del massimo od al doppio del minimo (qualora sia stabilito il minimo), secondo quanto è più conveniente al contravventore (art. 16, L. 681). Ecco gli importi delle singole sanzioni in prima conciliazione (corrispondono ad un terzo dell'importo massimo):

- *vaccinazione antipoliomielitica*: sanzione di 51,65 euro (art. 3 Legge 4.2.1966, n. 51);

- *vaccinazione antidifterica-antitetanica*: sanzione di 51,33 euro (art. 3 Legge 20.3.1968, n. 419);

- *vaccinazione antiepatitica B*: sanzione di 86,00 euro (art. 7 Legge 27.5.1991, n. 165).

Spese di notificazione: importo variabile (di solito 4,96 euro).

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

ze formali nella procedura seguita. Il ricorso va presentato anche all'ASL, con le seguenti possibili motivazioni [ricercate fra queste quelle che rispecchiano maggiormente il vostro caso]:

- a - l'ASL non ha "ricercato il vostro consenso" (Legge 833/78) mediante un colloquio con un medico per le spiegazioni sulla "innocuità o quasi" delle vaccinazioni;
- b - la contestazione della multa non è avvenuta entro 90 giorni dal rifiuto dell'ultimatum (art. 14);
- c - la contestazione non è stata notificata a quanti (entrambi i genitori) condividono la potestà sul bambino (sentenza di Cassazione del 6/2/92);
- d - ci si può appellare anche all'art. 4 della Legge 681 che dice: "*Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto ... nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità*", ... ovvero nel ricercare la tutela della salute del minore avverso i possibili rischi derivanti dalla vaccinazione.

*Questo ultimo punto merita particolare attenzione, ma nel contempo richiede che i genitori abbiano avviato con l'ASL, Sindaco ecc. una corrispondenza dalla quale si possa evincere in modo inequivocabile la loro fermezza nel perseguire lo scopo della salute del minore.*

In tutto questo agire, l'assistenza di un avvocato non è indispensabile. In caso di rigetto del ricorso al Giudice è possibile ricorrere solo in Cassazione con costi enormi (rispetto alla multa). L'ASL normalmente agisce prontamente, sia nell'invio degli inviti perentori che delle sanzioni: non bisogna stupirsi però se tali inviti o le sanzioni stesse arrivano anche negli anni successivi, quando si pensa ormai che "... si siano dimenticati ...".

Il ricorso può essere:

- *accettato*, perciò viene comunicato ad entrambi i genitori che l'obbligo alla vaccinazione è temporaneamente sospeso, ma di solito viene notificato anche che questa sospensione può essere revocata nel momento in cui le condizioni che vigevano al momento in cui il ricorso è stato accettato si modifichino in maniera tale da essere pregiudizievoli per la salute del bimbo o della collettività;
- *ricusato* e si è costretti a pagare la sanzione amministrativa.

È importante notare che in alcune Regioni gli organi responsabili accettano automaticamente tutti i ricorsi partendo dal presupposto che la mancata vaccinazione non sia pregiudizievole per la salute del singolo o per la collettività e applicando anche, in qualche modo, il *diritto alla libertà di cura*.

## **i - Il Tribunale dei Minori e l'affievolimento della patria potestà**

Scaduti i termini dell'ordinanza del Sindaco o dell'ultimatum dell'ASL,

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

quest'ultima segnalerà il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori, che dovrà valutare se la vostra condotta può pregiudicare la salute e l'educazione del figlio.

*Una volta avvenuta la segnalazione, la Procura può attivarsi o no e di solito tutto si risolve con l'archiviazione del procedimento.* Ormai, pare che il Tribunale dei Minori abbia una posizione di rispetto nei confronti dei genitori, anche perché i suoi funzionari dicono di avere problemi maggiori di quello vaccinale e danno segnali di stanchezza per essere interpellati su questioni così marginali.

Il Tribunale dei Minori, attraverso un Giudice incaricato, può convocare i genitori per ascoltare le loro motivazioni. In alcune Regioni questo passaggio è stato eliminato (grazie all'istituzione del documento di *Dissenso Informato*), soprattutto a causa del gran numero di casi da valutare, peraltro tutti uguali, che finivano per intasare inutilmente le aule dei tribunali.

Nel caso ci sia un colloquio con un magistrato del Tribunale dei Minori, è fondamentale ricordare che:

- *dovete sempre affermare non siete contrari alle vaccinazioni in sé, ma solamente che non volete sottoporre vostro figlio a rischi non definiti*, senza tentativi di prevenire i danni da vaccini, che sono chiaramente espressi nella letteratura scientifica e per i quali è previsto dalla Legge anche l'indennizzo;
- sottolineate che, prima di eseguire la vaccinazione a vostro figlio, ritenete indispensabile perlomeno attendere che si codifichino i test preventivi (da fare cioè prima delle vaccinazioni) previsti dalla Corte Costituzionale;
- dato che in genere il Tribunale dei Minori vi potrebbe interpellare essenzialmente per la vaccinazione antitetanica, ricordate al Giudice che il tetano non è contagioso e quindi la vaccinazione è palesemente incostituzionale perché la società non ha niente da cui difendersi (a tale proposito si potrebbe proporre al Giudice di sollevare la questione presso la Corte Costituzionale, perché ai singoli cittadini questo non è consentito);
- se vi assegnano un avvocato d'ufficio (cosa molto improbabile), dite che siete d'accordo ma che le spese devo essere a carico del Tribunale;
- se vi chiedono cosa farete nel caso vostro figlio si farà male, rispondete che farete esattamente quello che vi consiglierà il vostro medico di fiducia;
- se vi chiedono di rispondere ad un test, dite che il vostro legale vi ha detto di non farlo;
- attenzione perché in alcuni casi cercano di sentire un genitore alla volta per mettervi in difficoltà: se non siete ben concordi può andare un solo genitore al colloquio oppure dite che volete restare insieme.

Se avrete osservato tutte le indicazioni contenute in questo capitolo, potrete

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)

contare su un solido epistolario intrattenuto con l'ASL e quindi potrete consegnare al Giudice le copie della vostra corrispondenza con l'ASL (*moltissime volte l'ASL omette completamente di consegnare al Giudice tutto il fascicolo e la corrispondenza in copia, segnalando semplicemente il caso dell'omessa vaccinazione, così che il Giudice non comprende se dietro al fatto ci sia o meno un vero problema di potestà minorile*). Consegnate al Giudice anche eventuali certificati medici attestanti disturbi (allergici o meno) del bambino, qualora sussistano.

Non serve altro.

Il Giudice verbalizzerà il tutto e ne riferirà al Collegio giudicante di cui fa parte. Bisogna sempre leggere il verbale del Giudice prima di firmarlo, controllando che non vi siano attribuite affermazioni sbagliate. In questo incontro preliminare è inutile e inopportuno polemizzare, perché il Giudice può solo far rispettare le Leggi presenti e non discutere su quelle inesistenti.

Non serve l'avvocato.

Ora è più raro, ma in passato accadeva che, dopo alcuni mesi, i genitori venissero chiamati dal Tribunale dei Minori che poteva:

- dichiarare di *“essere non competente giuridicamente, in quanto la Legge stabilisce già i provvedimenti riducendo il tutto ad una questione amministrativa”* (posizione assunta nelle regioni Toscana, Marche ed Emilia Romagna) o
- archiviare tutto (come attualmente avviene, per esempio, in Friuli Venezia Giulia) per *“non luogo a procedere”*, *“visto che la competenza dell'autorità giudiziaria ricorre solo quando alla violazione dell'obbligo di vaccinazione si accompagnano altri aspetti significativi, come ad es. la mancanza di igiene, l'incuria, la scarsa socializzazione e simili, che arrechino un reale disagio al minore”* (cioè se non ravvisa l'esistenza di un danno grave, certo, immediato e senza alternative) o
- convocare i genitori in 1° grado (in questo caso i genitori possono scegliere se essere assistiti legalmente o meno e dovrebbero preparare una propria memoria difensiva spiegando la ragione per cui scelgono di non vaccinare loro figlio), eventualmente
- *“affievolire (limitatamente all'esecuzione delle vaccinazioni) la potestà genitoriale”* ed, eccezionalmente, delegare il Sindaco (in teoria anche un parente) ad eseguire le vaccinazioni.

Quest'ultimo procedimento è reso possibile dagli articoli del C.C. 330, 333 e 336 in base ai quali si sancisce, brevemente, che quando un genitore ha una condotta pregiudizievole può essere limitata la sua potestà. Ad esempio, la Corte Costituzionale con la sua sentenza n. 132/92 ha previsto che il Tribunale per i Minori può (e non “deve”) agire sulla base dell'art. 333 del Codice Civile (*“condotta del genitore pregiudizievole ai figli: ... il Giudice può adottare i*

-----  
Tratto da: “Le Vaccinazioni Pediatriche”

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalut.it](http://www.edizionisalut.it)

*provvedimenti convenienti ...*”), ma ovviamente nel caso di una generale, certa e immediata situazione di indiscussa gravità ed ovviamente all’interno di una complessiva situazione di maltrattamento del bambino e non per una “forse” eccessiva cautela dei genitori.

Se comunque i genitori si oppongono ancora a vaccinare loro figlio, ricomincia allora una nuova trafila in cui si arriva ad una situazione di stallo per l’inapplicabilità, nel caso delle vaccinazioni, del *Trattamento Sanitario Obbligatorio* (TSO), cioè dell’uso della ‘forza’ (Carabinieri) per eseguire i vaccini.

In pratica, chi vuole può ricorrere in appello con l’avvocato *entro dieci giorni dalla notifica del Tribunale dei Minori*, altrimenti bisogna parlare col Sindaco o l’assessore e ricordargli (o rimandargli) il contenuto della lettera iniziale. In più di un’occasione si è dimostrato che il ricorso in appello non ha modificato sostanzialmente l’orientamento del giudizio di 1° grado, anche se gli spazi di ascolto in udienza sono maggiori.

Infatti, anche se il Giudice o la commissione (2° grado) decidesse per una sentenza di affievolimento della patria potestà per l’atto vaccinale, e incaricasse il Sindaco di eseguire tale sentenza, costui si troverebbe *nell’impossibilità di farlo*. In ogni caso, la vaccinazione coatta o con l’uso della forza pubblica non è ammessa. La norma di riferimento è il D.L. n. 273 del 6.5.1994, convertito nella *Legge n. 490 del 20.11.1995* (pubblicata sulla G.U. n. 271 del 20.11.1995). *Rimane di fatto una sentenza in sospeso per alcuni anni* che, ma solo in teoria, potrebbe creare qualche fastidio (nello specifico in casi di espatrio) e per la quale andrebbe valutata correttamente di volta in volta la possibilità/necessità di un ricorso.

Infatti, va ricordato che c’è una sentenza della Cassazione dell’1.9.1990, poi ripetuta, che ha stabilito sì l’obbligo vaccinale ma anche *la non coercitività* e se questa dovesse esserci, si configurerebbe il reato di sequestro di persona. Tutto si ferma allora alla sanzione amministrativa, contro la quale, tuttavia, consiglio sempre di far ricorso, perché sono frequentissimi i casi che vengono assolti senza neppure pagare la sanzione.

Ovviamente, i genitori che hanno ricevuto l’affievolimento della patria potestà hanno fatto crescere normalmente i loro figli senza alcun problema e quindi anche questa loro esperienza deve tranquillizzarci, perché non accade nulla di grave o di pericoloso.

L’unico rischio di pericolo reale è rappresentato solo dai danni della vaccinazione!

Secondo il *Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione*,<sup>8</sup> in Italia ci sono centinaia di migliaia le famiglie che rifiutano catego-

---

<sup>8</sup> CO.M.I.L.VA. (*Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione*) Casella Postale 163 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - Tel/Fax 055-8493138, oppure Sezione di Mi-

ricamente la vaccinazione e seguono questa strada. Molti sono anche i genitori che hanno l'affievolimento della patria potestà per quanto riguarda le vaccinazioni e restano in questo stato per anni (tutto decade quando il bambino diventa maggiorenne).

Ricordo inoltre che sono già numerose le sentenze della Corte di Cassazione che sanciscono il principio secondo cui un genitore che non ottempera ad una ordinanza del Sindaco di vaccinazione coatta *non commette reato*. La motivazione è che, se un Sindaco, sollecitato dall'ASL, emette una ordinanza con la quale ordina ai genitori di far vaccinare il figlio e il genitore non ubbidisce, non ci può essere denuncia penale, ma solo sanzione amministrativa.

Quindi, non abbiate paura di nulla e neppure dell'affievolimento della patria potestà! La salute di vostro figlio è molto più importante di tutte queste cose burocratico-amministrative.

IN CONCLUSIONE, alla fine della procedura che ha interessato il Tribunale dei Minori ci ritroviamo con un decreto che non si può eseguire senza i test preliminari, che però l'ASL non vuol fare per non prendersi la responsabilità che ci siano ugualmente danni nonostante eventuali test negativi e quindi il bambino resterà "libero" e non lo si deve vaccinare. Alcune vaccinazioni coatte sono state eseguite su alcune famiglie del Veneto nel 1992 (due casi) e nel 1993 (quattro casi), ma le polemiche suscitate sulla stampa hanno scoraggiato altri tentativi.

Bisogna precisare che il ricorso ai Carabinieri è sempre più teorico, in quanto è chiaro a tutti che l'evoluzione politica va chiaramente nella direzione di una libertà almeno parziale e senz'altro verso la non coattività. Inoltre, come abbiamo già detto, dal dicembre 2005 la *Regione Lombardia* ha deciso di togliere le sanzioni amministrative, dall'aprile 2006 la *Regione Piemonte* ha tolto la distinzione tra vaccini obbligatori e facoltativi e dall'1 gennaio 2008 la *Regione Veneto* ha abolito l'obbligatorietà vaccinale pediatrica.

Questi primi passi lasciano ben sperare che in futuro ci siano più Regioni che si muovano verso la libertà vaccinale.

In ogni caso, una imposizione delle vaccinazioni con la forza è come minimo irrispettosa nei riguardi del ruolo dei genitori che non vaccinano i propri figli e questo indipendentemente dai motivi che spingono le famiglie a non vaccinare. Quindi, un uso coercitivo e condizionante della potestà genitoriale da

---

lano c/o R. d. B. - Via Ottaviano Mossotti, 1 - 20159 MILANO - Tel. 02-683091.

Da ricordare anche: ALV (*Associazione Lesi da Vaccinazioni*) Via Danilo Preto, 8 - 37133 Verona - Tel/Fax 045-8402290.

Per la Regione Veneto, può essere consigliata l'associazione CO.R.VE.L.VA. (*Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni*), c/o Donolato Ferdinando - Via Gropo 3 - 35020 Sant'Angelo di Piove (PD) - Tel/Fax 049-5846454 - [www.corvelva.org](http://www.corvelva.org).

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalutis.it](http://www.edizionisalutis.it)

parte della magistratura a sostegno di un dogma della Medicina implica un non rispetto della cellula base della società, cioè la famiglia e i genitori che la governano, a favore di un Pensiero sanitario che prima di tutto non è verità assoluta e poi, come abbiamo ampiamente visto con la lettura di questo libro, scientificamente è anche estremamente discutibile.

#### **4 - Sintesi dell'iter burocratico per chi non vuole vaccinare il proprio figlio**

In genere, le ASL ricevono dalle anagrafi comunali tutti i dati dei nuovi nati, degli immigrati e dei vari movimenti anagrafici e su questo elenco computerizzato inseriscono anche le avvenute vaccinazioni in modo da avere un controllo automatico delle mancate vaccinazioni.

Per quanto riguarda i nuovi nati, dopo il compimento del 2° mese di vita si attiva la procedura da parte dell'ASL che di solito consta di vari punti in successione:

- a 2-3 mesi di vita scatta il primo invio dell'invito a vaccinarsi con lettera per posta ordinaria;
- se i genitori non portano il bambino alla vaccinazione, il programma prevede l'invio di un secondo invito che viene spedito per posta ordinaria circa 3 mesi dopo il primo;
- se i genitori non portano il bambino alla vaccinazione neppure dopo il secondo invito, viene spedito un terzo invito per Raccomandata R.R. circa 3 mesi dopo il secondo e in questo invito viene specificato:
  - il giorno e l'ora in cui i genitori devono portare il bambino per il vaccino;
  - la possibilità di esprimere il “*dissenso informato*”;
  - la possibilità di presentare un certificato medico qualora il bambino presenti una malattia o una controindicazione alla vaccinazione;
  - il dovere da parte dell'ASL di avvisare il Sindaco e il Tribunale dei Minori;
  - le sanzioni pecuniarie che seguono la mancata vaccinazione;
- se i genitori presentano un certificato medico che attesta la presenza di una controindicazione temporaneo o permanente alle vaccinazioni, il bambino viene esonerato temporaneamente o permanentemente dalle vaccinazioni;
- i genitori possono fare la vaccinazione presso una qualsiasi sede vaccinale dell'ASL o privatamente (in questo caso devono presentare un certificato di avvenuta vaccinazione al Servizio di Igiene Pubblica per la registrazione);
- i genitori che non vogliono vaccinare loro figlio, dovrebbero:
  - spedire una Raccomandata all'ASL che chiedere garanzie di innocuità per ciò che verrebbe fatto a loro figlio;
  - chiedere un colloquio con un dirigente dell'ASL;

-----  
Tratto da: “Le Vaccinazioni Pediatriche”

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalut.it](http://www.edizionisalut.it)

- inviare all'ASL una lettera raccomandata in risposta all'invito "perentorio" di vaccinare il figlio;
- firmare il "*Dissenso Informato*", aggiungendo alla fine del documento che "*non ci si ritiene debitamente informati*";
- inviare al Sindaco una lettera raccomandata da inviare preventivamente per evitare l'emissione dell'Ordinanza di vaccinazione da parte dell'ASL;
- nel caso l'ordinanza del Sindaco sia già stata emessa, chiederne la revoca al Sindaco e l'annullamento al Prefetto;
- presentare ricorso all'eventuale sanzione amministrativa;
- recarsi a colloquio con un Giudice incaricato dal Tribunale dei Minori (solo nel caso non sia stato presentato il documento di *Dissenso Informato*).

## 5 - E se l'ASL chiede di vaccinare dopo il primo anno di vita?

È bene ricordare che le vaccinazioni obbligatorie si esauriscono nel primo anno di vita del bambino, nonostante le varie ASL continuino ad insistere sul 4° inoculo antipoliomielitico che, secondo il calendario delle vaccinazioni obbligatorie, si dovrebbe fare a 5-6 anni di vita.

Alcuni Tribunali dei Minori e Corti d'Appello hanno già sentenziato che questa dose non è obbligatoria, perché il Decreto del Ministro della Salute del 25 maggio 1967 e del 14 gennaio 1972 che lo stabiliscono sono illeciti, in quanto la Legge delegava il Ministero a regolamentare le dosi del primo anno e non a renderne obbligatorie altre negli anni successivi.

Pertanto, *nel caso riceviate la convocazione da parte dell'ASL per somministrare a vostro figlio vaccinazioni successive al primo anno di vita*, anche secondo sempre nuovi calendari vaccinali, il consiglio è di rispondere con la lettera sottostante. La medesima lettera può servire anche come ricorso contro un'eventuale sanzione amministrativa *irrogata impropriamente* a questo proposito.

ESEMPIO DI LETTERA DA INVIARE ALL'ASL PER RICORDARE CHE DOPO IL COMPIMENTO DEL PRIMO ANNO DI VITA I VACCINI NON SONO PIÙ OBBLIGATORI

Al Responsabile del  
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
della ASL ... n. ....

Oggetto: *Vaccinazioni, Vs. lettera invita Prot. n. ....*

Noi sottoscritti XXX e XXX, genitori di XXX nato/a a XXX il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, a

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalut.it](http://www.edizionisalut.it)

seguito della richiesta in oggetto, facciamo rilevare che, secondo la legge per l'antipoliomielitica 51/66 da Voi citata, la dose del quinto anno non risulta obbligatoria.

Infatti, i decreti ministeriali del 25/5/67 e del 14/1/72 che la prevedono sono illeciti, perché la Legge delegava il Ministero a regolamentare le dosi del primo anno e non a renderne obbligatorie altre negli anni successivi. Come già ammesso dal Ministero della Salute, da numerose ASL e da diversi decreti di non luogo a procedere di vari Tribunale per i Minorenni, di diverse sentenze di Corti d'Appello e secondo la Legge 166 del 27/4/81 che modifica le precedenti, richiamate dalla Circolare Ministeriale n. 52/1982, le dosi di richiamo (4<sup>a</sup> dose) di antidifterica, antitetanica e antipoliomielitica sono obbligatorie solo nel corso del primo anno di vita.

A far cessare definitivamente ogni dubbio, soccorre la Circolare Ministeriale del 7.4.1999, ove si recita che la 4<sup>a</sup> dose non è obbligatoria, ma è solamente "raccomandata".

Ulteriori Vostre richieste prive di specifici riferimenti legali e i danni derivabili da Vostri atti conseguenti potrebbero costringerci ad un'azione giudiziaria civile e penale (art. 323 del Codice Penale: abuso d'ufficio) a Vostro carico, riservandoci la possibilità di querela per i fastidi subiti oltre alla denuncia per minacce da pubblico ufficiale (art. 612 del Codice Penale)

Con osservanza.

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma del Padre

Firma della Madre

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Conclusione

In ogni caso, a chi vuole seguire la *'via dura'* si consiglia di non perdersi d'animo ed eventualmente di chiedere aiuto a qualche Associazione che lavora per la liberalizzazione delle vaccinazioni (come CO.M.I.L.VA. e CO.R.VE.L.VA.) per eventuali aggiornamenti legislativi che un libro come questo non può avere.

Per ogni ulteriore chiarimento sul problema delle vaccinazioni si rinvia al libro:

**Gava R. *Le Vaccinazioni Pediatriche. Revisione delle conoscenze scientifiche*. Edizioni Salus Infirmorum, Padova, 3<sup>a</sup> ed., 2010.**

-----  
Tratto da: "Le Vaccinazioni Pediatriche"

di Roberto Gava - Edizioni Salus Infirmorum - [www.edizionisalus.it](http://www.edizionisalus.it)